



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

**TRASMISSIONE VIA PEC**  
**URGENTE**

Spett.li Comuni della Regione Autonoma  
Valle d'Aosta

Spett.li Comunità montane della Regione  
Autonoma Valle d'Aosta

Spett.le B.I.M.

Spett.le CELVA

e, p.c. .

Al Direttore della Direzione enti locali

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione.

Con la presente si informa che in data 5 dicembre 2011 il **Comitato regionale per le politiche contrattuali**:

visto il decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ed in modo particolare l'articolo 9, comma 4, il quale prevede che: "I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco";

vista la nota prot. n. 363/ARRS del 21.04.2011 con la quale l'ARRS evidenzia l'ambito entro il quale definire le modalità della riduzione in argomento e trasmette le tabelle relative alle nuove ipotesi di contabilizzazione dei recuperi previsti dalla normativa in oggetto, riviste alla luce di quanto contenuto nella direttiva n. 4/2011;

vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 20 maggio 2011 avente ad oggetto: "Approvazione delle modalità di applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.";

visto il parere della Ragioneria generale dello Stato 0096618 del 16.11.2010;

esaminate le summenzionate tabelle e sentite le Organizzazioni sindacali in data 13 settembre 2011 e in data 21 settembre 2011;

richiamato il proprio parere prot. n. 23671/UP del 26 settembre 2011;

esaminate le osservazioni successive al parere sopra richiamato del 26 settembre 2011 pervenute da parte delle organizzazioni sindacali;

ritenuto pertanto di dover accogliere le osservazioni pervenute da parte delle organizzazioni sindacali e di rivedere, alla luce delle stesse, il sopracitato parere;

ha espresso parere favorevole in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 per l'anno 2011 così come segue:

1. per quanto concerne le categorie, adeguando la determinazione del Fondo Unico Aziendale di cui agli articoli 150, 151 e 152 del Testo Unico delle categorie 13.12.2010, con conseguente riduzione di euro 247,65, netto aziendale, sulla quota totale di euro 1.403,00, procedendo quindi alla determinazione del FUA complessivo e della quota residuale da destinare all'erogazione del salario di risultato 2011 da liquidarsi nel mese di giugno 2012, con ciò potendosi anche determinare la riduzione della misura minima media del salario di risultato di cui all'art. 135 del Testo Unico categorie 13.12.2010;
2. per quanto concerne la dirigenza, adeguando il valore della retribuzione di risultato relativa all'anno 2011, di cui all'articolo 62 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, il quale non sarà pari al 28% della corrispondente indennità di posizione bensì al 21,26 % della stessa, da erogarsi nel mese di giugno 2012;
3. di dare atto che per quanto concerne le modalità di contabilizzazione dei recuperi relativi all'anno 2012, queste saranno oggetto di successivi approfondimenti con le Organizzazioni sindacali.

Tale parere è stato adottato dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione n. 3004 del 9 dicembre 2011, che si allega.

Pertanto si invitano gli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22/2010 a procedere, per quanto di rispettiva competenza, per la definizione delle modalità di adeguamento retributivo per il proprio personale. A tal fine si precisa altresì che la riduzione del FUA va applicata direttamente sulla quota di € 1.403,00 di cui all'articolo 150 comma 1 lettera a) del TU 13 dicembre 2010, fermo restando l'importo di € 100,00 da destinarsi alla realizzazione di progetti specifici di gruppo di cui all'articolo 152 c. 1 del medesimo TU.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio contrattazione sindacali referente dott.ssa Alessandra Morandini – tel n. 0165- 273794.

Cordiali saluti.

IL COORDINATORE DEL  
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
Dott.ssa Ornella BADERY

Allegato: dgr 3004/2011

AM